

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6963 del 13/12/2024
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m. Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici e di rame) - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., Reg. UE n.333/2011 e Reg. UE n.715/2013. Impianto mobile SCM Technology MS800 matricola *MS016/24*.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7277 del 13/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m. Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: **ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - RIMINI**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici e di rame) - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., Reg. UE n.333/2011 e Reg. UE n.715/2013. Impianto mobile SCM Technology MS800 matricola *MS016/24*.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m. recante “Norme in materia ambientale” — Parte II *Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*, Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., il quale stabilisce che un rifiuto cessa di essere

tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);

- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il Reg. UE n.333/2011, recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni tipi di rottami metallici;
- il Reg. UE n.715/2013, recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame;
- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la L. n.447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.07.2022 in materia di prevenzione incendi e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
- la L.R. Emilia-Romagna n.4 del 20.04.2018, *Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*;

VISTE:

- la Legge n.56/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. n.13/2015 e s.m., recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle

- relative competenze, in coerenza con la Legge n.56 del 7.04.2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n.1181 del 23.07.2018, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015;
 - la D.D.G. n.130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291/2021;
 - la D.D.G. n.140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE;
 - la D.D.G. n.94/2023, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.140/2022 e l'approvazione del Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTA l'istanza presentata in data 04.06.2024 (prot. n.PG/2024/102432), ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT avente sede legale in Comune di RIMINI, Via San Martino in Riparotta, 2N, finalizzata a svolgere l'attività di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici e di rame) mediante l'impianto mobile SCM Technology modello MS800, numero di serie *MS016/24*;

CONSIDERATO che:

- l'impianto in esame è costituito da una cesoia, per il taglio di rottami nella pezzatura

desiderata, al fine di acquisire le specifiche stabilite dal Regolamento CECA o dalle norme UNI settoriali;

- i rottami da avviare a recupero, preliminarmente allo svolgimento della campagna, vengono selezionati per tipologia e sottoposti a controllo radiometrico, quindi sottoposti a trattamento meccanico di cesoiatura, stoccaggio in cumuli, verifica di idoneità della pezzatura ed infine ad un ulteriore controllo radiometrico;
- a seguito del processo di recupero sopra descritto, viene emessa la dichiarazione di conformità del materiale che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti (UE) n.333/2011 e/o n.715/2013; i residui dei rottami, che non presentano le caratteristiche tali da poter cessare la qualifica di rifiuto, vengono avviati alle successive operazioni di recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

CONSIDERATO che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006 e s.m., in materia di V.I.A., poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

VISTO che, con nota prot. n.115651 del 24.06.2024, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.11/2024 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n. 11/2024, riunitasi il 23.07.2024 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A1", ha espresso l'improcedibilità in merito all'istanza presentata ed al contempo ha stabilito che la ditta avrebbe trasmesso ai partecipanti una relazione a completamento, concernente le motivazioni circa la legittimità dell'autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs.152/2006 e s.m., nonché la descrizione puntuale delle operazioni diverse, antecedenti o successive alla mera riduzione volumetrica, dimostrando la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione; la Conferenza, infine, ha demandato al SAC di ARPAE la verifica degli stessi;

VISTA la relazione tecnica a chiarimento di quanto richiesto in sede di Conferenza di

Servizi, fatta pervenire dall'interessato il 25.07.2024 con nota prot. n.136251;

VISTE la nota prot. n.147927 fatta pervenire dalla ditta il 12.08.2024, a seguito della trasmissione del Verbale della sopra citata Conferenza di Servizi con prot. n.142064 del 02.08.2024, con la quale l'istante ha chiesto la sospensione del procedimento al fine di fornire un'ulteriore documentazione tecnica e legale integrativa, nonché la nota di accoglimento prot. n.152093 del 22.08.2024 da parte di ARPAE, che ha stabilito un termine di 30 giorni, a partire dalla ricezione della nota di accoglimento stessa;

VISTA la documentazione integrativa fatta pervenire dall'interessato il 20.09.2024 (prot. n.170189 del 23.09.2024);

VISTO che, con nota prot. n.174822 del 30.09.2024, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 17/2024 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n.17/2024, riunitasi il 18.10.2024 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A2", evidenziando comunque la necessità di giungere ad un'univoca interpretazione circa il regime autorizzatorio disposto dall'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., da parte di ARPAE:

- ha espresso parere favorevole, stabilendo al contempo che la ditta dovesse trasmettere della documentazione a completamento, concernente le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, la marcatura CE dell'impianto e la planimetria dell'impianto debitamente firmata;
- ha demandato al SAC di ARPAE la verifica della documentazione suddetta nonché l'informativa alla Direzione di ARPAE in merito alla decisione presa, fermo restando il parere positivo già rilasciato in data odierna dalla Conferenza di Servizi;
- ha demandato altresì al SAC la trasmissione all'interessato della nota dei VV.FF. rilasciata il 04.10.2024, di cui è stata data lettura;
- ha stabilito che, nel Provvedimento autorizzativo da emanarsi, venissero dettate le prescrizioni che il Servizio Territoriale di ARPAE avrebbe formulato con propria nota;

VISTO che:

- la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi è stata fatta pervenire dall'interessato il giorno 25.11.2024 ed il giorno 11.12.2024 e che la stessa è stata valutata positivamente dal SAC;
- il SAC ha provveduto ad informare per le vie brevi la Direzione Tecnica di ARPAE in merito al procedimento in esame, condividendone i presupposti atti all'idonea decisione presa dalla Conferenza di Servizi;
- la nota dei VVFF è stata trasmessa all'interessato il 05.11.2024;

VISTO il comma 2 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali;
- l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

RITENUTO che l'attività di recupero, così come richiesta dalla ditta, costituisca nel suo complesso, un processo di gestione dei rifiuti che si configura quale attività di recupero R4, di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, nel pieno rispetto dei criteri dettati dal Regolamento Consiglio UE n.333/2011/UE (rottami metallici: ferro, acciaio, alluminio) e dal Regolamento Consiglio UE n.715/2013/UE (rottami di rame) e che pertanto sia da assoggettare ad autorizzazione;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da apposito ente certificatore in applicazione a:

- Reg. UE n.333/2011, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici;
- Reg. UE n.715/2013, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame;
- Norma UNI EN ISO 14001:2015;
- Norma UNI EN ISO 9001:2015;

VISTO che in data 28.05.2024 con nota prot. n.97569, unitamente ad altra istanza presentata dalla stessa ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT, il SAC di ARPAE Rimini aveva già acquisito i certificati di conformità al Regolamento UE n.715/2013 e alla Norma UNI EN ISO 14001:2015;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 715/2013	28.05.2024
2	certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011	04.06.2024
3	Relazione tecnica	04.06.2024
4	nota pervenuta con prot. n.170189	23.09.2024
5	parere giuridico motivato	23.09.2024
6	attestazione rilasciata dall'ente certificatore di conformità documentale ai requisiti dell'art. 6 del Regolamento UE n. 333/2011 e dell'art. 5 del Regolamento UE n. 715/2013	23.09.2024
7	Relazione tecnica integrativa Rev.1	23.09.2024
8	Planimetria 01 - configurazione tipo dell'impianto mobile	25.11.2024

ACQUISITI agli atti:

- le nota prot. n.132080 del 18.07.2024 e prot. n.198075 del 04.11.2024 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- le note prot. n.11285 del 26.06.2024 e prot. n.17881 del 04.10.2024, con le quali il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. ha riferito che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR 151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell'avvio dell'esercizio

deve aver presentato la S.C.I.A. ex art. 4 del DPR 151/2021; nel caso l'attività non fosse soggetta al controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi; la ditta è tenuta ad applicare quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022;

- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18.04.2013, rilasciata in data 17.09.2024 alla società ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT ed avente scadenza il 16.09.2025;

CONSIDERATO che la nota emessa dal Servizio Territoriale di ARPAE Rimini prot. n.198075 del 04.11.2024 contiene alcuni refusi, per cui le prescrizioni ivi stabilite sono state riportate nella parte dispositiva del presente atto riallineandole a quanto stabilito negli allegati nn.1 e 2 del Regolamento. UE n.333/2011 e nell'All.1 del Regolamento UE n.715/2013;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 402,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio di autorizzazione così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. n.241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT avente sede legale in Comune di RIMINI, Via San Martino in Riparotta, 2N, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici e di rame) - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., del Reg. UE n.333/2011 e del Reg. UE n.715/2013, per l'impianto mobile SCM Technology MS800 matricola *MS016/24*;
2. che la ditta presenti, entro l'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **500.000,00** (previsti per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, diversi dagli inerti), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza.
3. di **vincolare l'efficacia della presente autorizzazione all'accettazione della garanzia finanziaria** di cui al precedente punto 2. dispositivo;
4. di dare atto che l'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 715/2013	28.05.2024
2	certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011	04.06.2024
3	Relazione tecnica	04.06.2024
4	nota pervenuta con prot. n.170189	23.09.2024
5	parere giuridico motivato	23.09.2024

6	attestazione rilasciata dall'ente certificatore di conformità documentale ai requisiti dell'art. 6 del Regolamento UE n. 333/2011 e dell'art. 5 del Regolamento UE n. 715/2013	23.09.2024
7	Relazione tecnica integrativa Rev.1	23.09.2024
8	Planimetria 01 - configurazione tipo dell'impianto mobile	25.11.2024

5. di allegare al presente Provvedimento i verbali della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. (Conferenza n.11 del 23.07.2024 e Conferenza n.17 del 18.10.2024), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegati A1 e A2**;
6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel pieno rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., la validità del presente Provvedimento è fissata in anni 10 dalla data di emanazione del presente atto;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

8. di stabilire che i rifiuti ammessi all'operazione di **recupero R4** (di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.) siano unicamente quelli sotto elencati, per i quantitativi ivi indicati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazione R4 t/a
170405	ferro e acciaio	24.000
170402	alluminio	
170401	rame	1.000

9. di ammettere alle operazioni di **recupero (R4)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **25.000 tons./a**;
10. di stabilire che il recupero (R4) dei rifiuti aventi codice EER 170405 e 170402 venga svolto in conformità a quanto disposto dal Reg. Consiglio UE n.333/2011/UE; tali rottami metallici cessano la qualifica di rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., qualora rispettino i criteri stabiliti da tale Regolamento comunitario, previo accertamento, da parte di un organismo accreditato, che

il Sistema di Gestione dell'Organizzazione soddisfi le disposizioni dell'art.6, comma 5, del Regolamento medesimo;

11. di stabilire che il recupero (R4) del rifiuto avente codice EER 170401 venga svolto in conformità a quanto disposto dal Regolamento del Consiglio UE n.715/2013/UE; tali rottami di rame cessano la qualifica di rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., qualora rispettino i criteri stabiliti da tale Regolamento comunitario, previo accertamento, da parte di un organismo accreditato, che il Sistema di Gestione dell'Organizzazione soddisfi le disposizioni dell'art.5, comma 5, del Regolamento medesimo;
12. che la ditta mantenga attivo ed operante il Sistema di Gestione dell'Organizzazione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento del Consiglio UE n.333/2011/UE e/o all'articolo 3 del Regolamento del Consiglio UE n.715/2013/UE;
13. che la ditta mantenga ed aggiorni il certificato del Sistema di Gestione Ambientale, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015, ed i certificati del Sistema di Gestione dell'Organizzazione, rilasciati da organismo certificatore accreditato, in conformità a: norma UNI EN ISO 9001:2015, requisiti del Regolamento UE n.333/2011, requisiti del Regolamento UE n.715/2013;
14. che la ditta comunichi tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante i certificati di cui al punto precedente;
15. che, per ogni partita di rottami metallici e/o di rame prodotti, sia redatta la **dichiarazione di conformità** che deve essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al detentore successivo della partita stessa;
16. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa in base al modello di cui all'allegato III del Regolamento del Consiglio UE n.333/2011/UE e/o all'allegato II del Regolamento del Consiglio UE n.715/2013/UE;
17. che il gestore conservi una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano;
18. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 15;
19. che siano rispettate le seguenti ed ulteriori prescrizioni:
 - a) i materiali che cessano la qualifica di rifiuto, nel rispetto dei criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari UE n.333/2011 e n.715/2013, dovranno comunque essere

conformi ai requisiti tecnici specifici dell'industria metallurgica e/o a quelli dell'industria produttrice dei metalli non ferrosi e aderire alla normativa vigente oltre che a non avere ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana;

- b) non sono ammessi al recupero rifiuti recanti caratteristiche di pericolo che li rendano classificabili come rifiuti pericolosi ai sensi dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.;
- c) sono ammessi al recupero esclusivamente i rottami provenienti dal sito oggetto della campagna, in cui opera l'impianto mobile;
- d) sia i rottami da sottoporre alle operazioni di trattamento che i materiali in uscita dovranno essere sottoposti a verifica radiometrica secondo la procedura conforme alle norme UNI 10897 di più recente emanazione, le cui risultanze dovranno essere riportate su apposito registro a disposizione degli organi di controllo;
- e) dovranno essere presenti e aggiornate, nel sito dove verrà svolta la campagna di attività con l'impianto mobile, la "carta di controllo" e la "procedura di sorveglianza radiometrica" redatte da Esperto Qualificato ai sensi del D.L.gs. n.101/2020;
- f) i rottami ottenuti dall'operazione di recupero dovranno essere sottoposti al controllo della quantità di materiali estranei, eventuale eccesso di ossido di ferro e presenza di sostanze (emulsioni oleose, lubrificanti e grassi);
- g) la quantità totale di materiali estranei ammessi per ferro, acciaio e rame non può superare il 2% in peso;
- h) la quantità totale di materiali estranei ammessi per l'alluminio non può superare il 5% in peso oppure la resa del metallo dovrà essere almeno del 90%;
- i) tutte le operazioni di verifica, che vanno dal controllo visivo, classificazione delle partite da trattare, classificazione delle partite trattate, controllo radiometrico etc... dovranno essere svolte da personale adeguatamente formato e qualificato;
- j) il materiale in uscita dall'impianto che cessa la qualifica di rifiuto, per conseguire le caratteristiche di idoneità all'utilizzo, non deve necessitare di ulteriori operazioni di lavorazione con altri gruppi/impianti di cesoiatura/frantumazione/separazione;
- k) qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla produzione di EoW ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. a cui sono destinati, questi dovranno essere gestiti come rifiuti e conferiti ad impianti autorizzati all'effettivo recupero;
- l) l'impianto mobile deve essere reso univocamente identificabile attraverso l'installazione di una targa metallica inamovibile, dotata di un foro per l'apposizione

di eventuali sigilli da parte delle autorità, sulla quale compaiano gli estremi del presente Provvedimento;

- m) al fine di valutare la velocità del vento, la ditta dovrà dotare l'impianto di anemometro e in caso di superamento dei 3.3 m/s della velocità del vento, dovrà procedere con mezzi idonei a limitare/abbattere le eventuali emissioni diffuse che si generano dalle lavorazioni;
- n) all'interno del cantiere dovrà essere disponibile l'approvvigionamento idrico o, in alternativa, un adeguato serbatoio tale da garantire le ore di lavoro previste nel caso di rifiuti che comportino emissioni polverulente;
- o) dovranno essere rispettati i limiti di immissione sonora e gli orari di funzionamento dell'impianto, definiti dai Regolamenti Comunali, nell'ambito delle attività a carattere temporaneo;
- p) la Ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile come previsto nel "Manuale d'uso operativo" dell'impianto;
- q) nello svolgimento delle campagne, dovranno essere osservate le seguenti particolari prescrizioni:
 - l'impianto sarà collocato, ove tecnicamente possibile, in prossimità dei cumuli da trattare in modo da minimizzare l'impatto visivo ed acustico sfruttando i cumuli stessi come barriera;
 - nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
 - il deposito di rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
 - l'utilizzo dell'impianto mobile in oggetto è tenuto al pieno rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
 - dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti;
 - i rifiuti, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;

20. di rammentare:

- a. che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio e la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

- 21. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE;
- 22. di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 23. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
- 24. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
- 25. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- 26. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 27. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 28. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.